



**Camera di Commercio
Lecco**



STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio n. 10 del 9.10.2000

Modificato con successive delibere di Consiglio:

n. 13 del 7.9.2004

n. 8 del 19.6.2006

n. 18 del 26.10.2009

n. 13 del 24.10.2011

n. 15 del 15.12.2014

n. 3 del 9.3.2015

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPOI – PRINCIPI

ARTICOLO 1

Natura

pag. 5

ARTICOLO 2

Sede

pag. 5

ARTICOLO 3

Emblema

pag. 5

ARTICOLO 4

Funzioni e competenze

pag. 5

ARTICOLO 5

Principi dell'attività amministrativa

pag. 7

ARTICOLO 6

Sistema camerale

pag. 7

ARTICOLO 7

Autonomia regolamentare

pag. 7

ARTICOLO 7 bis

Pari opportunità

pag. 7

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

CAPO I – NORME GENERALI

ARTICOLO 8

Organi e Segretario Generale

pag. 8

CAPO II – IL CONSIGLIO

ARTICOLO 9

Nomina, composizione e durata del Consiglio

pag. 8

ARTICOLO 10

Competenze del Consiglio

pag. 9

ARTICOLO 11

Funzionamento del Consiglio

pag. 9

ARTICOLO 12

Cessazione e decadenza dei consiglieri

pag. 10

ARTICOLO 13

Diritti e doveri dei consiglieri

pag. 10

ARTICOLO 14

Commissioni consiliari

pag. 11

CAPO III – LA GIUNTA

ARTICOLO 15

Composizione e durata del mandato

pag. 11

ARTICOLO 16

Competenze e funzioni

pag. 11

ARTICOLO 17

Funzionamento della Giunta

pag. 12

ARTICOLO 18

Cessazione e decadenza dei membri della Giunta

pag. 13

CAPO IV – IL PRESIDENTE	
ARTICOLO 19	
Competenze e funzioni	pag. 13
ARTICOLO 20	
Cessazione dalla carica di Presidente (norme sulla continuità amministrativa)	pag. 14
ARTICOLO 21	
Il Vice Presidente	pag. 14
CAPO V – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
ARTICOLO 22	
Composizione del Collegio dei revisori dei conti	pag. 14
ARTICOLO 23	
Competenze e funzioni	pag. 14
CAPO VI – CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI	
ARTICOLO 23 <i>bis</i>	
Consulta provinciale dei liberi professionisti	pag. 15
TITOLO III	
<i>L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI</i>	
CAPO I – LA STRUTTURA	
ARTICOLO 24	
Ordinamento degli uffici e servizi	pag. 15
ARTICOLO 25	
Il Segretario Generale	pag. 15
ARTICOLO 26	
Dirigenti: competenze e funzioni	pag. 16
ARTICOLO 27	
Assetto organizzativo	pag. 16
ARTICOLO 28	
Personale	pag. 16
ARTICOLO 29	
Organismi di controllo e valutazione	pag. 17
ARTICOLO 30	
Pubblicazione degli atti	pag. 17
TITOLO IV	
<i>AZIENDE SPECIALI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E STRUMENTI DI COLLABORAZIONE</i>	
ARTICOLO 31	
Partecipazione della Camera di Commercio	pag. 17
ARTICOLO 32	
Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità	pag. 17
ARTICOLO 33	
Mezzi finanziari delle Aziende Speciali	pag. 18
ARTICOLO 34	
Rappresentanti della Camera di Commercio in Aziende, Società, Consorzi e Associazioni	pag. 18
ARTICOLO 35	
Patti territoriali, Accordi di programma, Conferenze di servizi	pag. 18
ARTICOLO 36	
Istituti di partecipazione	pag. 18

ARTICOLO 37	
Ordinamento finanziario e patrimoniale	pag. 19
ARTICOLO 38	
Programmazione, preventivo economico e budget direzionale	pag. 19

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 39	
Entrata in vigore dello Statuto – pubblicità	pag. 19
ARTICOLO 40	
Revisione dello Statuto	pag. 19
ARTICOLO 41	
Adozione dei regolamenti camerali – entrata in vigore	pag. 20
ARTICOLO 42	
Norme di rinvio	pag. 20

ALLEGATO a) ALLO STATUTO CAMERALE pag. 21

ALLEGATO b) ALLO STATUTO CAMERALE pag. 22

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1

Natura

1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecco, di seguito denominata Camera di Commercio – istituita a seguito dell’emanazione del Decreto legislativo 6 marzo 1992 n. 250 (istituzione della provincia di Lecco) – è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.
2. La Camera di Commercio cura lo sviluppo nel rispetto della normativa comunitaria, statale, regionale e del dettato del presente Statuto; valorizza, secondo il principio di sussidiarietà e con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l’autonomia e l’attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, della cooperazione, dei consumatori, delle altre formazioni sociali utili allo sviluppo e alla promozione del sistema economico medesimo.

ARTICOLO 2

Sede

1. La Camera di Commercio ha sede in Lecco e può istituire uffici distaccati nel territorio dei Comuni della circoscrizione provinciale.
2. Le decisioni relative all’istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta.

ARTICOLO 3

Emblema

1. Lo stemma ufficiale della Camera di Commercio è costituito da un ovale all’interno del quale è raffigurato, in colore amaranto, il ponte medioevale della città che sovrasta uno specchio d’acqua, tratteggiato in azzurro, circondato all’esterno dalla scritta latina, in colore grigio, “*Leucum munitionis fama et fori celebritate frequentatum*” dell’umanista Paolo Giovio tratta dal suo testo “*Descriptio Larii lacus*” (Venezia 1559). L’immagine (allegato A) è la visualizzazione del territorio lecchese in cui convergono gli elementi paesaggistici – lago, montagna – e lo stemma araldico della città.

ARTICOLO 4

Funzioni e competenze

1. La Camera di Commercio esercita le funzioni attribuite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
2. I principi su cui si fondano l’ordinamento e l’attività della Camera di Commercio sono determinati dal presente Statuto che provvede altresì sulle competenze e le modalità di funzionamento degli organi, la composizione degli organi collegiali e le forme di partecipazione.
3. Per il perseguimento dei propri fini la Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese.
4. L’esercizio di tali funzioni sarà ispirato e terrà conto dei piani e programmi degli altri soggetti, pubblici e privati, della realtà territoriale al fine di sostenere l’armonizzazione dei diversi interventi di sviluppo, favorendo tutte le condizioni perché si creino le più adeguate sinergie per la crescita economica del sistema locale.

4bis La Camera di Commercio svolge in particolare le funzioni ed i compiti relativi a:

- a) tenuta del registro delle imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri ed alibi attribuiti alle Camere di Commercio dalla legge;
- b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) promozione del territorio e le economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione dell'informazione economica;
- e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi ed infrastrutture informatiche e telematiche;
- g) raccolta degli usi e delle consuetudini;
- h) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l'orientamento al lavoro e alle professioni.

4ter La Camera svolge obbligatoriamente in forma associata le funzioni e i compiti per la:

- a) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori utenti;
- b) predisposizione di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- c) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- d) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale e rilascio dei certificati di origine delle merci.

5. La Camera di Commercio:

- a) svolge funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre pubbliche Istituzioni nazionali, comunitarie ed internazionali, derivanti da convenzioni, operando anche secondo criteri di sussidiarietà e di complementarità, ai diversi livelli e in relazione al territorio di competenza;
- b) esercita, anche con l'istituzione di osservatori, consulte, le funzioni di raccolta, comunicazione e diffusione delle informazioni sulle economie locali, sui mercati e sul sistema generale delle imprese, utilizzando a tali fini i dati comunicati dalle stesse e da altre pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle proprie funzioni amministrative;
- c) promuove la realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse generale a livello locale, regionale e nazionale, anche mediante la costituzione e la partecipazione con soggetti, pubblici o privati, ad enti, consorzi e società, in conformità a quanto previsto dalla legge 580/93 e dal presente Statuto;
- d) può costituire per il perseguimento dei propri fini Aziende Speciali di diritto privato;
- e) promuove e realizza ogni attività od iniziativa, anche di monitoraggio e stimolo, per migliorare i rapporti tra le imprese specie quelli riguardanti gli adempimenti amministrativi delle stesse nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- f) promuove e realizza ogni attività od iniziativa nell'ambito delle funzioni della Regolazione del mercato, garantendo imparzialità e terzietà; assicurando la tutela del consumatore e della fede pubblica;
- g) si fa carico della raccolta, diffusione e applicazione degli usi e delle consuetudini anche con particolare riguardo alle peculiarità dell'economia locale.

6. La Camera di Commercio, singolarmente o in forma associata, può tra l'altro:

- a) formulare pareri e proposte allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre Pubbliche Amministrazioni nelle materie di propria competenza;
- b) promuovere la conoscenza della legislazione nazionale e comunitaria, riguardante la correttezza dei rapporti tra operatori economici e consumatori.

7. La Camera di Commercio può inoltre costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio; promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi della normativa vigente.

8. La Camera di Commercio promuove la stipula di convenzioni con i Comuni per la realizzazione dello sportello unico per le attività produttive. Al di fuori delle convenzioni stipulate nell'ambito delle competenze di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese, la Camera di Commercio svolge ogni attività utile a garantire la piena funzionalità degli sportelli unici per le attività produttive dei comuni della circoscrizione.

9. La Camera di Commercio, per sostenere e promuovere il più efficacemente possibile gli interessi dell'economia locale all'interno dei processi di internazionalizzazione e globalizzazione, intrattiene rapporti con istituzioni, organismi e associazioni anche esteri o sovranazionali.

ARTICOLO 5

Principi dell'attività amministrativa

1. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi di efficacia, economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza, nonché a quello della massima semplificazione delle procedure.
2. La Camera di Commercio mira al costante miglioramento della qualità dei propri servizi, utilizzando strumenti adeguati per il monitoraggio e la verifica dei medesimi.
3. In attuazione del principio di sussidiarietà e valorizzazione del proprio sistema territoriale promuove la conclusione di accordi con le Istituzioni pubbliche statali, regionali, locali, nonché con le organizzazioni rappresentative del mondo economico e sociale.
4. Formula pareri e invia proposte alle Pubbliche Amministrazioni su questioni che interessano il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

ARTICOLO 6

Sistema camerale

1. La Camera di Commercio è parte del sistema camerale e si riconosce nella rete delle Camere di Commercio dell'Unione Europea e nell'Unione Italiana delle Camere di Commercio.
2. La Camera di Commercio è partecipe della rete informativa nazionale ed europea promossa dal sistema camerale per la gestione integrata del Registro delle Imprese e degli altri Registri, Albi o Ruoli previsti dalle norme vigenti, ovvero di altre funzioni previste dall'ordinamento.
3. La Camera di Commercio fa parte dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed è associata all'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Lombardia.

ARTICOLO 7

Autonomia regolamentare

1. La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto della legge e del presente Statuto.
2. I Regolamenti sono adottati con delibera del Consiglio camerale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.
3. Il regolamento della Giunta camerale e quelli attribuiti comunque alla sua competenza sono deliberati dalla stessa con il medesimo quorum.
4. Le modifiche dei Regolamenti sono adottate con le medesime procedure previste per la loro approvazione.

ARTICOLO 7 bis

Pari opportunità

1. La Camera di Commercio assicura la presenza di entrambi i generi, ai sensi del D. Lgs. n. 198/2006, nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.
2. In sede di designazione dei componenti del Consiglio camerale si applicano le previsioni dell'art. 10, comma 6 del D.M. 156/2011, salvo gli impedimenti di cui all'art. 13 della L. 580/1993 e s.m.i..
3. In sede di elezione della Giunta viene garantita la presenza di entrambi i generi.
4. L'Ente camerale garantisce il rispetto della parità di genere in sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad aziende speciali, enti, società e organismi comunque denominati.

5. In sede di designazione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, la Camera di Commercio richiede alle amministrazioni cui spettano le designazioni la designazione di componenti di entrambi i generi.

TITOLO II
L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO
CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 8
Organi e Segretario Generale

1. Sono organi della Camera di Commercio:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Segretario Generale, ferme restando le competenze attribuitegli dalle norme vigenti, esercita le funzioni di vertice dell'amministrazione e sovrintende al personale camerale.
3. L'esercizio delle funzioni risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa propri del Segretario Generale.

CAPO II - IL CONSIGLIO

ARTICOLO 9
Nomina, composizione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio è nominato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, Legge 29 dicembre 1993 n. 580, secondo le modalità e i criteri contenuti nel D.M. 155/11 e D.M. 156/11, sulla base delle designazioni delle organizzazioni rappresentative delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.
2. Il Consiglio è composto da 20 membri, in rappresentanza dei settori economici al cui ambito appartengono le imprese operanti nella circoscrizione provinciale - tenuto, altresì, conto dei settori di più rilevante interesse per l'economia della circoscrizione medesima. Del Consiglio fanno pure parte tre componenti di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti. Nella composizione del Consiglio è assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa.
3. Il numero dei consiglieri in rappresentanza dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio, deve essere pari almeno alla metà dei componenti il Consiglio.
4. All'interno del numero dei rappresentanti spettanti a ciascuno dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura è assicurata la rappresentanza autonoma delle piccole imprese.
5. Il numero dei componenti del Consiglio e la ripartizione dei consiglieri, in relazione al punto 2) del presente articolo, sono determinati ai sensi e in base ai principi dell'art. 10 della Legge 580/93.
6. I criteri generali per la ripartizione dei posti di consiglieri in rappresentanza dei settori economici sono stabiliti dalla legge.
7. Il Consiglio dura in carica cinque anni dalla data dell'insediamento e i suoi componenti operano senza vincolo di mandato.
8. Il Presidente, centottanta giorni prima della scadenza del Consiglio, dà avvio alle procedure per il rinnovo.
9. Allo scioglimento del Consiglio camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure

dalla stessa determinate.

ARTICOLO 10 *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo strategico della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a) predisporre e delibera lo Statuto, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modifiche;
 - b) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta, con distinte votazioni;
 - c) nomina i membri del Collegio dei revisori dei conti;
 - d) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico e il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, sulla base delle proposte formulate dalla Giunta;
 - e) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio e ne approva il programma pluriennale;
 - f) delibera gli emolumenti per i componenti degli organi della Camera di Commercio, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
 - g) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati;
 - h) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta, su atti, programmi ed iniziative;
 - i) formula pareri e proposte all'Unione Europea, allo Stato, agli Enti locali ed alle altre istituzioni sulle questioni di particolare rilievo per le imprese e l'economia della circoscrizione territoriale, previa consultazione delle associazioni rappresentate in Consiglio;
 - j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto;
 - k) verifica, in sede di rinnovo, gli elementi relativi al sistema delle imprese della provincia allo scopo di aggiornare la rilevanza di ciascun settore e di individuare eventuali nuovi settori da integrare nel Consiglio.
3. Nel periodo di prorogatio il Consiglio non può adottare atti di straordinaria amministrazione, modifiche dello Statuto, emanazione e modifica dei regolamenti.

ARTICOLO 11 *Funzionamento del Consiglio*

1. Il Consiglio si riunisce, in via ordinaria, in quattro sessioni annuali: entro il mese di giugno per l'approvazione del Bilancio di esercizio, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del Preventivo economico, entro il mese di dicembre per l'approvazione del Preventivo economico.
2. Si riunisce in via straordinaria quando lo ritengano opportuno il Presidente o la Giunta o lo richiedano almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione.
3. Le riunioni sono convocate mediante avviso a firma del Presidente, inoltrato per posta o anche per telegramma, fax o posta elettronica, da inviare almeno dieci giorni prima della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio a mezzo fax, telegramma o posta elettronica da inviare almeno cinque giorni prima della data della riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare oltre che del luogo, giorno ed ora della riunione.
5. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa. Non è ammessa la delega di voto.
6. Quando è chiamato a deliberare sullo Statuto, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
7. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente il Consiglio è validamente costituito con la presenza di

un numero di consiglieri almeno pari alle maggioranze richieste dalla legge, per ciascuna delle votazioni previste.

8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto.
9. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a scrutinio palese tranne che per l'elezione del Presidente, l'elezione dei membri della Giunta, la decadenza del Presidente, la decadenza dei membri della Giunta e per quelle comunque concernenti singole persone.
10. Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.
11. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione di quelle in cui si assumono provvedimenti relativi a persone e di quelle indicate nel regolamento consiliare. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i componenti del Collegio dei revisori dei conti.
12. I componenti del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e comunque ogniqualvolta abbiano interessi personali anche indiretti con l'argomento oggetto di trattazione. In questi casi hanno anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
13. Il Segretario Generale esercita la funzione di segretario del Consiglio.
14. Le disposizioni sull'obbligo di astensione e di allontanamento dall'aula si applicano anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal componente del Consiglio più giovane d'età.
15. Per ogni aspetto non previsto dalla legge e dal presente Statuto il funzionamento del Consiglio è disciplinato, da apposito Regolamento.
16. Il Consiglio può correttamente svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 12

Cessazione e decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni dei consiglieri devono essere presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio; dal momento della presentazione sono irrevocabili. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.
3. Le cause di decadenza dei consiglieri ed il relativo procedimento di sostituzione sono regolate dall'art. 13, comma 3, della L. 29.12.93, n. 580, e dall'art. 11 del D.M. n.156/2011.
4. I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono dalla carica al termine del quinquennio del mandato del Consiglio.

ARTICOLO 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri rappresentano la comunità economica della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli aspetti di competenza del Consiglio;
 - b) chiedere notizie, chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere copia di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento consiliare e da quello sul procedimento e l'accesso agli atti.
3. I consiglieri possono utilizzare le informazioni camerali riservate di cui vengono a conoscenza nei soli limiti strettamente necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nei casi previsti dalla legge sono tenuti al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 14
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può deliberare la costituzione di commissioni per l'approfondimento di questioni particolari concernenti le materie di competenza camerale, conformemente alla disciplina prevista dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio.
2. Le Commissioni consiliari sono composte da non più di sei membri e possono essere integrate eccezionalmente da esperti; ai lavori della commissione possono essere chiamati dirigenti o funzionari della Camera.
3. La Commissione consiliare deve concludere i lavori per cui le è stato conferito l'incarico entro il termine stabilito dal Consiglio. Al termine dei lavori il Presidente della Commissione deve presentare al Consiglio relazione scritta.
4. Le Commissioni hanno funzioni consultive ed i pareri resi non hanno valore vincolante.
5. Un dirigente della Camera o un funzionario designato dal Segretario Generale funge, in ogni caso, da segretario della Commissione.

CAPO III - LA GIUNTA

ARTICOLO 15
Composizione e durata del mandato

1. La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalla vigenti disposizioni di legge, è l'organo esecutivo della Camera di Commercio. È composta dal Presidente e da un numero di sei membri dei quali almeno quattro in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.
2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio e il mandato di ciascun componente è rinnovabile per due sole volte.

ARTICOLO 16
Competenze e funzioni

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo, è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.
2. La Giunta, nell'ambito degli indirizzi generali, espressi ed approvati dal Consiglio:
 - a) elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza, o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
 - b) adotta il regolamento interno per la disciplina del proprio funzionamento;
 - c) predispone per l'approvazione del Consiglio la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio di esercizio;
 - d) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali, adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per la gestione delle risorse;
 - e) delibera sulla partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di Aziende e servizi speciali e sulla costituzione di Osservatori e di Aziende Speciali e sulle dimissioni societarie;
 - f) nomina e revoca o designa i rappresentanti camerali negli organismi esterni dandone comunicazione ai consiglieri;
 - g) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri comuni della circoscrizione territoriale di competenza;
 - h) formula pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle Regioni, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione nonché agli altri Enti pubblici che hanno sede nella circoscrizione provinciale;
 - i) designa il Segretario Generale;

- j) assegna al Segretario Generale obiettivi e risorse ai fini degli adempimenti definiti ai sensi della lettera d);
 - k) delibera, su proposta del Segretario Generale, la nomina del Dirigente vicario del Segretario Generale;
 - l) approva, su proposta del Segretario Generale, il Budget direzionale e, qualora ne ricorrano i presupposti, i suoi aggiornamenti con le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
 - m) approva il piano triennale delle performance e i suoi aggiornamenti;
 - n) verifica, avvalendosi dell'Organismo Indipendente di Valutazione da essa nominato, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
 - o) valuta il Segretario Generale avvalendosi degli elementi di giudizio forniti dall'Organismo Indipendente di Valutazione;
 - p) adotta, su proposta del Segretario Generale, i provvedimenti riguardanti la pianta organica, l'assunzione e la carriera del personale nel rispetto delle norme vigenti e gli atti di organizzazione degli uffici, dei servizi e delle aree;
 - q) per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e programmatiche può avvalersi di consulenti esperti esterni mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche o giuridiche determinando preventivamente durata, oggetto e compenso della collaborazione. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di Commercio e per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie provate competenze, esperienze e qualificazione;
 - r) verifica, avvalendosi degli strumenti previsti dalla normativa vigente, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;
 - s) verifica, all'atto della presentazione del bilancio di esercizio, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione delle Aziende Speciali in relazione agli indirizzi impartiti;
 - t) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione o resistenza alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - u) approva il regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione camerale. Il regolamento stabilisce le categorie di atti esclusi dalle forme di pubblicità perché particolarmente riservati;
 - v) adotta ogni altro tipo di provvedimento per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dal presente Statuto, che non rientrino nelle competenze specificatamente riservate al Presidente o al Consiglio.
3. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.
 4. La Giunta delibera, in casi di urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio. In tali casi la deliberazione è sottoposta al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.
 5. Nel periodo di prorogatio, la Giunta non può adottare atti di straordinaria amministrazione, emanazione e modifica dei regolamenti di sua competenza.

ARTICOLO 17

Funzionamento della Giunta

1. I membri della Giunta esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita alcuna delega ad essi di funzioni della Giunta medesima o del Presidente.
2. La Giunta è convocata in via ordinaria dal Presidente della Camera di Commercio che ne fissa l'ordine del giorno.
3. Le riunioni sono convocate mediante avviso, inoltrato per posta o anche per telegramma, fax o posta elettronica, e il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.
4. La Giunta è convocata almeno sette giorni prima della riunione. L'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati, destinati ad essere discussi o utilizzati nel corso della seduta, sono inviati ai membri di Giunta almeno cinque giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza.
5. La Giunta può essere convocata in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei componenti, con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. La Giunta si riunisce entro quindici giorni.

6. In caso di urgenza la Giunta è convocata tre giorni prima della riunione: in tal caso, l'ordine del giorno, gli stati di fatto e gli allegati sono contestualmente inviati ai membri di Giunta.
7. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.
8. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.
9. La Giunta delibera in forma palese e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. Il Presidente ed i membri di Giunta devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
11. Il Segretario Generale esercita la funzione di Segretario della Giunta.
12. Le disposizioni sull'obbligo di astensione si applicano anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione dal membro di Giunta più giovane di età.
13. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta prendono parte alla riunione, senza diritto di voto, i membri del Collegio dei revisori dei conti e i funzionari camerale la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può prendere parte alla riunione di Giunta se non espressamente invitata o convocata.

ARTICOLO 18

Cessazione e decadenza dei membri di Giunta

1. I membri di Giunta cessano per dimissioni, decadenza o decesso.
2. La cessazione e/o la perdita della carica di consigliere comporta l'automatica cessazione dalla carica di membro di Giunta.
3. La cessazione o le dimissioni dalla carica sono iscritte all'ordine del giorno del Consiglio nella prima riunione utile. Nella medesima seduta il Consiglio provvede alla sostituzione mediante votazioni a scrutinio segreto ed elezione a maggioranza.
4. Nel caso in cui vengano a cessare dalla carica uno o più componenti della Giunta, questa, purché permanga la maggioranza dei componenti rimane in carica con pienezza dei poteri sino alla sua reintegrazione che deve avvenire nella prima riunione utile del Consiglio.
5. La Giunta decade in caso di scioglimento del Consiglio.

CAPO IV - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 19

Competenze e funzioni

1. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio assicurandone l'unitarietà dell'indirizzo politico - amministrativo e ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale dell'Ente, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere, delle istituzioni pubbliche, degli organismi del Governo nazionale e regionale, delle Associazioni di categoria e degli organismi Comunitari e internazionali.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio camerale in base alle modalità di cui alle vigenti disposizioni normative e dura in carica 5 anni, dalla data di insediamento del Consiglio, e può essere rieletto due sole volte.
3. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.
4. In caso di urgenza il Presidente assume le deliberazioni di competenza della Giunta; i provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
5. Il Presidente, ogni anno, presenta al Consiglio la relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale. Della relazione è inviata copia alle principali istituzioni pubbliche della circoscrizione.
6. Esercita le altre funzioni demandategli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

ARTICOLO 20

Cessazione dalla carica di Presidente (norme sulla continuità amministrativa)

1. Il Presidente cessa dalla carica per dimissioni, decadenza o decesso.
2. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione. Il Consiglio provvederà nella prima seduta utile alla nomina del sostituto.
3. Il Presidente decade in seguito allo scioglimento del Consiglio.
4. Cessa altresì dalla carica per mozione di sfiducia, debitamente motivata, approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti su proposta di almeno la metà dei consiglieri.
5. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata solo per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio e della Giunta.

ARTICOLO 21

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto dalla Giunta camerale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Non è ammessa la delega permanente di funzioni da parte del Presidente della Camera di Commercio o della Giunta camerale.

CAPO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 22

Composizione del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio è nominato dal Consiglio camerale secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico, e dal Presidente della Giunta regionale.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni dalla data di adozione della delibera di nomina e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
3. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. Il revisore così eletto rimane in carica sino alla scadenza del Collegio.
4. Il Collegio, si riunisce su convocazione del Presidente, ha sede presso la Camera di Commercio e per la propria attività si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 23

Competenze e funzioni

1. Il Collegio dei revisori dei conti, in conformità con le previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo; esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio ed attesta la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio di esercizio predisposto dalla Giunta; riferisce al Presidente, che ne informa immediatamente la Giunta ed il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.
2. Al Collegio dei revisori dei conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice

Civile relative ai sindaci delle Società per Azioni.

CAPO VI – CONSULTA PROVINCIALE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

ARTICOLO 23 bis

Consulta provinciale dei liberi professionisti

1. Presso la Camera di Commercio di Lecco è istituita la Consulta provinciale di cui all'art. 10 c. 6 della L. 580/1993 e s.m.i. Essa è composta dai Presidenti degli Ordini professionali operanti nella circoscrizione della Camera di Commercio e dai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni a carattere intellettuale, con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio e operanti nella circoscrizione da almeno tre anni alla data di avvio delle procedure di rinnovo del Consiglio camerale. I rappresentanti sono indicati dalle associazioni che manifestino interesse. documentino l'attività, i servizi resi, i requisiti di ammissione e di rappresentatività.
2. La Consulta esercita funzioni di tipo consultivo, formulando valutazioni indirizzate alla Camera di Commercio relative alla promozione di una più stretta connessione tra impresa e mondo dei professionisti essenziale nel supportare le imprese nei percorsi di crescita, innovazione e apertura internazionale con riferimento alla *mission* della Camera di Commercio.
3. Esercita altresì funzioni di tipo consultivo in materia di semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
4. La Consulta designa un rappresentante nel Consiglio della Camera di Commercio di Lecco: limitatamente a tale ultima funzione il diritto di voto spetta esclusivamente ai presidenti degli ordini professionali.
5. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.
6. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dall'art. 8 D.M. 156/2011 e dal Regolamento della Consulta provinciale dei Liberi professionisti.
7. La carica di componente la Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

TITOLO III - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CAPO I - LA STRUTTURA

ARTICOLO 24

Ordinamento degli uffici e servizi

1. Gli uffici, i servizi, le aree della Camera di Commercio, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sono disciplinati dal presente Statuto e dal regolamento di organizzazione e dei servizi in base ai principi di funzionalità, autonomia, sussidiarietà, efficienza, efficacia, economicità, flessibilità, garanzia di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

ARTICOLO 25

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato, su designazione della Giunta, dal Ministro dello Sviluppo Economico, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 580/1993 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Segretario Generale:
 - a) adotta gli atti amministrativi inerenti la realizzazione dei programmi e degli obiettivi deliberati dal Consiglio e dalla Giunta, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito di

- quelle assegnate;
- b) nell'ambito dei programmi stabiliti dal Consiglio e dalla Giunta propone, per l'approvazione della Giunta, il budget direzionale ed il suo aggiornamento. Sulla base del budget direzionale, assegna ai Dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse in esso previste, verificando il raggiungimento dei risultati;
 - c) propone alla Giunta la nomina del dirigente con funzioni vicarie;
 - d) adotta gli atti di gestione amministrativa previsti dalle vigenti disposizioni;
 - e) formula proposte ed esprime pareri agli Organi della Camera;
 - f) adotta determinazioni per l'organizzazione degli uffici e svolge le attività di gestione del personale e dei rapporti sindacali e di lavoro;
 - g) assume il personale a tempo determinato dell'ente;
 - h) richiede pareri e consulenze nelle materie di propria competenza;
 - i) promuove e/o resiste alle liti, con relativo potere di conciliare e transigere, nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza, previa autorizzazione della Giunta;
 - j) adotta regolamenti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
 - k) assegna ai dirigenti, con formale provvedimento, la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2005.
3. Il Segretario Generale è competente per ogni altro atto inerente all'esercizio della funzione di gestione amministrativa.

ARTICOLO 26

Dirigenti: competenze e funzioni

1. Ai dirigenti preposti alla direzione e al coordinamento delle aree, servizi e uffici spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
2. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati riferiti agli obiettivi ad essi assegnati dal Segretario Generale.
3. Svolgono gli altri compiti ad essi delegati dal Segretario Generale.
4. Con il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 27

Assetto organizzativo

1. La definizione dell'assetto organizzativo della Camera di Commercio spetta alla Giunta su proposta del Segretario Generale. Gli atti di organizzazione e gestione del personale sono di competenza del Segretario Generale e dei dirigenti e sono adottati secondo criteri di efficienza, efficacia, funzionalità e flessibilità della struttura.

ARTICOLO 28

Personale

1. Lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi ed individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.
2. La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina con propri regolamenti l'ordinamento del personale, nonché i criteri relativi alle modalità di acquisizione e sviluppo delle risorse umane.
3. La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione favorendo l'aggiornamento e la crescita professionale della struttura.

ARTICOLO 29

Organismi di controllo e valutazione

1. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse e di valutare la *performance* della Camera, la Giunta delibera l'istituzione di organismi di controllo e valutazione, costituiti anche in forma associata con altre Camere di Commercio
2. L'individuazione e la nomina dei componenti di tali organismi avviene con criteri idonei ad assicurare la specifica esperienza e competenza degli stessi richieste dalla vigente normativa.
3. Il regolamento di organizzazione e dei servizi disciplina la composizione e le modalità di funzionamento di tali organismi nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 30

Pubblicazione degli atti

1. Lo Statuto è pubblicato all'Albo della Camera di Commercio e sul sito internet istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.
2. I regolamenti camerale sono pubblicati all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale.
3. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei dirigenti, sono pubblicate all'Albo camerale, ad eccezione di quelle per le quali gli stessi, per motivi di riservatezza, dispongano diversamente.
4. I soggetti di cui al comma 4 possono disporre, per determinati atti o categorie di atti, particolari forme aggiuntive di pubblicità, anche in relazione alla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione di cui alle norme vigenti.

TITOLO IV

AZIENDE SPECIALI, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E STRUMENTI DI COLLABORAZIONE

ARTICOLO 31

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi e finalità istituzionali, la Camera di Commercio utilizza per la realizzazione e gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, le forme organizzative più idonee istituendo Aziende Speciali, società, consorzi e società consortili, o acquisendo partecipazioni in esse; può inoltre partecipare ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.
2. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta camerale a norma dell'art. 14, comma 5, lettera b), della L. 580/93 con riferimento al programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio.
3. La Camera si impegna a promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi degli enti ed aziende da essa dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.

ARTICOLO 32

Aziende Speciali: costituzione, natura giuridica, finalità

1. Le Aziende Speciali sono organismi camerale con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile ed agiscono nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Camera di Commercio.
2. Le Aziende Speciali operano secondo le norme del diritto privato; sono gestite secondo le regole di

amministrazione proprie del diritto commerciale e le norme del regolamento per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio in vigore. Le Aziende Speciali non hanno autonomia fiscale.

3. Le Aziende Speciali sono costituite con deliberazione dalla Giunta camerale che, a tal fine, opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività delle aziende.
4. Il Presidente dell'Azienda Speciale è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato scelto fra i membri del Consiglio camerale al fine di mantenere una continua relazione istituzionale e strategica tra la Camera di Commercio e le sue Aziende Speciali. In determinati casi e con particolare riferimento agli obiettivi e attività dell'Azienda Speciale, la Giunta camerale può nominare in qualità di Presidente una personalità esterna che, per le sue esperienze e professionalità, sia altamente qualificata al perseguimento degli scopi dell'Azienda.
5. La Giunta dispone altresì le opportune misure per il raccordo funzionale delle Aziende con la Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.
6. Gli amministratori delle Aziende Speciali sono nominati dalla Giunta camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli statuti delle Aziende, in modo da assicurare la professionalità e le competenze necessarie.

ARTICOLO 33

Mezzi finanziari delle Aziende Speciali

1. Le entrate delle Aziende Speciali sono costituite da:
 - a) proventi derivanti dalla prestazione di servizi;
 - b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio nel bilancio preventivo in relazione alla missione istituzionale dell'Azienda;
 - c) contributi di altri enti pubblici e privati e dell'Unione Europea;
 - d) altre eventuali entrate.

ARTICOLO 34

Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.
2. I medesimi riferiscono periodicamente al Presidente della Camera di Commercio che informa il Consiglio camerale.
3. Il Consiglio può chiedere ai rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione dell'Ente e dei progetti di sviluppo.

ARTICOLO 35

Patti territoriali, Accordi di programma, Conferenze di servizi

1. Al fine di promuovere lo sviluppo della circoscrizione della provincia di Lecco la Camera di Commercio sostiene, promuove, con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, la costituzione e realizzazione di Patti territoriali, Accordi di programma, Conferenze di servizi e, in generale, degli strumenti utili per una gestione sinergica delle diverse competenze in ambito locale e per lo svolgimento di attività di interesse comune.

ARTICOLO 36

Istituti di partecipazione

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la

partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori mediante gli strumenti più idonei e, a tal fine, promuove e favorisce l'istituzione di consulte, osservatori, su materie di preminente interesse dei soggetti indicati.

TITOLO V GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ARTICOLO 37

Ordinamento finanziario e patrimoniale

1. La gestione della Camera di Commercio è regolata dalle disposizioni regolamentari in materia ed è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della universalità, della continuità, della prudenza e della chiarezza.

ARTICOLO 38

Programmazione, preventivo economico e budget direzionale

1. La relazione previsionale e programmatica costituisce l'aggiornamento annuale del programma pluriennale ed è approvata dal Consiglio entro il 31 ottobre di ciascun anno.
2. Il preventivo economico è approvato dal Consiglio su proposta della Giunta, entro il mese di dicembre di ciascun anno con le modalità di cui all'art. 11, comma 1, del presente statuto, ed è aggiornato entro il mese di luglio dell'anno di riferimento.
3. Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio, su proposta della Giunta, entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di cui all'art. 11, comma 1, del presente Statuto.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio, su proposta del Segretario Generale, approva il budget direzionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 254/2005.
5. L'unità temporale della gestione è l'anno che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

TITOLO VI NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 39

Entrata in vigore dello Statuto – pubblicità

1. Lo Statuto è pubblicato in via obbligatoria all'Albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione, ed è inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

ARTICOLO 40

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta camerale o di un terzo dei consiglieri camerali. La modifica statutaria è approvata con la maggioranza e con le forme previste dalla legge per l'approvazione del presente Statuto.

ARTICOLO 41

Adozione dei regolamenti camerati – entrata in vigore


1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, perché non in contrasto con la legge e le disposizioni del presente Statuto.
2. I regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione.

ARTICOLO 42

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Allegato a)
allo Statuto camerale



Composizione del Consiglio

Il Consiglio camerale ha approvato con deliberazione n. 15 del 15.12.2014 la modifica della propria norma statutaria (art. 9, c. 6) e pertanto il Consiglio per il mandato 2015-2020 è così composto:

Settori di attività economica	numero di Consiglieri
Agricoltura	1
Artigianato	4
Credito e Assicurazioni	1
Commercio	3
Cooperative	1
Industria	5
Servizi alle Imprese	3
Trasporti e Spedizioni	1
Turismo	1
Totale	20

Del Consiglio fanno anche parte tre Consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e dei Liberi professionisti.